



## AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI FIRENZE E PRATO

## Oggetto: orario di servizio dei docenti nelle prime settimane di riapertura delle scuole.

Giungono alla scrivente Organizzazione sindacale, come tutti gli anni alla ripresa delle attività scolastiche, svariati quesiti su aspetti del CCNL riguardanti il punto di cui all'oggetto.

Premesso che, nelle prime settimane di lezione, le Istituzioni Scolastiche possano non svolgere l'intero monte ore previsto dagli ordinamenti, applicando un orario ridotto anche a causa del procrastinarsi dell'espletamento delle procedure finalizzate alla copertura delle cattedre/posti vacanti e/o disponibili con immissioni in ruolo e nomine per supplenze, ciò comporta che conseguentemente, i docenti non possano svolgere per intero l'orario d'insegnamento settimanale obbligatorio.

Ciò detto, con la presente si vuole richiamare a riferimento normativo, quanto riportato nel CCNL 2019/21 ed in particolar modo all'art. 43 c.5 che determina l'orario **settimanale** di insegnamento obbligatorio:

"Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

La precisazione rilevabile dal citato art. 43 c.5 del CCNL 19/21 risulta essere molto importante poiché da essa discende il fatto che <u>ciascun docente debba svolgere il proprio orario durante la settimana di riferimento</u>, per cui l'eventuale recupero di ore non svolte va effettuato *entro* la medesima settimana e **non può essere effettuato in una settimana diversa da quella di riferimento.** 

Si deduce che lo svolgimento dell'orario ridotto, non essendo dipendente dalla volontà del singolo docente, deve essere ricondotto a quanto stabilito dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio docenti ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.lgs. 297/94 "Testo unico in materia d'istruzione".

Si precisa infine che, essendo l'attività di docenza e le attività funzionali all'insegnamento infungibili, ai fini dell'eventuale recupero nel corso della settimana di interesse, al docente non può che essere richiesta attività di docenza mentre non può assolutamente essere chiamato a svolgere attività funzionali non già programmate dal Collegio, a recupero delle ore di insegnamento non prestate né, tanto meno , può essere utilizzato per l'allestimento delle aule o altri simili compiti cui il docente non è contrattualmente tenuto.





## In conclusione si riassume:

- l'eventuale recupero delle ore non svolte durante le prime settimane di lezione può avvenire soltanto nell'ambito della settimana di riferimento;
- non si può raggiungere l'orario obbligatorio settimanale di insegnamento, facendo svolgere a recupero ulteriori attività funzionali e assimilando le relative ore a quelle di insegnamento non prestate;
- non è possibile far svolgere attività non previste dal profilo docente così come declinate dal CCNL,
- il recupero, anche al di fuori della settimana di riferimento, è possibile solo in presenza di eventuali delibere del collegio docenti ovvero di eventuali disposizioni inserite nella contrattazione di istituto;

Firenze, 3 settembre 2024

Il segretario generale CISL SCUOLA FIRENZE-PRATO

Claudio GAUDIO